

STATUTO PARTITO SOCIALISTA

INDICE

Art. 1	Il Partito
Art. 2	Principi di democrazia interna
Art. 3	L'iscrizione al Partito
Art. 4	Diritti e doveri degli iscritti
Art. 5	Adesione al Partito da parte di soggetti collettivi
Art. 6	Organizzazione all'estero del Partito
Art. 7	I congressi
Art. 8	Il Consiglio Nazionale
Art. 9	La Direzione Nazionale
Art. 10	Il Segretario Politico Nazionale
Art. 11	La Segreteria politica
Art. 12	Il Presidente (del Consiglio Nazionale) del Partito
Art. 13	Autonomia statutaria
Art. 14	Principi inderogabili per gli Statuti
Art. 15	Autonomia politica e finanziaria
Art. 16	Poteri sostitutivi
Art. 17	Le unità di base
Art. 18	Le candidature
Art. 19	I gruppi parlamentari e consiliari
Art. 20	Incompatibilità e limiti di mandato
Art. 21	Doveri degli eletti
Art. 22	Forum tematici
Art. 23	Referendum interno
Art. 24	Il Tesoriere
Art. 25	Risorse finanziarie del Partito
Art. 26	Autonomia Patrimoniale e gestionale
Art. 27	Bilancio
Art. 28	Revisori dei Conti
Art. 29	Comitati di garanzia
Art. 30	Ricorsi
Art. 31	Revisioni dello Statuto e dei Regolamenti

Norme transitorie

CAPO I

Costituzione del Partito e principi fondativi

Articolo 1 – Il Partito

1. Il Partito Socialista nasce dalla convergenza di differenti tendenze culturali e politiche ispirate al pensiero socialista, socialdemocratico, liberal-socialista, laico e nella pluralità delle esperienze storiche riconducibili alla tradizione democratica e riformista della sinistra e del movimento operaio italiano; il Partito assume queste tendenze consapevole della necessità della loro continua rielaborazione per reggere il confronto con le sfide della modernizzazione e del mondo globalizzato, nonché per contribuire alla costruzione di una società aperta e plurale, libera e solidale, giusta e sicura, fondata sulla valorizzazione del merito e sulla capacità di soddisfare i bisogni.
2. Aperto all'incontro con altri movimenti o partiti ispirati dalle citate tendenze politiche e con altre culture che hanno posto al centro della loro azione i diritti umani e civili, la lotta alle disuguaglianze e la salvaguardia dell'ambiente, il Partito Socialista si impegna per costruire in Italia una grande forza socialista e democratica, laica, riformista e di governo. A tale fine promuove il libero coinvolgimento dei cittadini nelle sue iniziative assieme alla associazione con le varie espressioni della società civile.
3. Il Partito Socialista è parte integrante del Partito del Socialismo Europeo ed aderisce all'Internazionale Socialista.
4. Il Partito Socialista adotta il seguente simbolo: "Cerchio nel cui interno è posizionata una figura quadrata e in rosso con bordi di medesimo colore; nella parte superiore – in stampatello grande e bianca – la scritta PARTITO SOCIALISTA; al centro una rosa bianca stilizzata con 12 piccole stelle dello stesso colore disposte in ovale e in basso; nel quarto inferiore la sigla anch'essa bianca P.S.E."
5. Il partito è organizzato su base territoriale riconoscendo il ruolo autonomo di decisione e di proposta degli organismi regionali, provinciali e comunali. Questo modello organizzativo si attua con l'approvazione, da parte delle assemblee congressuali regionali del rispettivi statuti regionali. Alla federazioni regionali viene riconosciuto il ruolo di elaborazione e di decisione per le scelte politiche del proprio territori, nonché il compito del coordinamento delle federazioni provinciali. Fino al momento della approvazione dello Statuto regionale valgono le norme del presente statuto sia per le entità regionali che locali.

Articolo 2 – Principi di democrazia interna

1. La sovranità nel Partito Socialista appartiene agli iscritti che la esercitano secondo le modalità democratiche e le garanzie previste dal presente Statuto Nazionale.
2. Il Partito si organizza sulla base di regole ispirate al riconoscimento delle autonomie territoriali regionali e locali e ai principi del federalismo democratico.
3. Il Partito Socialista è fondato sul principio della democrazia paritaria e si impegna a promuovere le pari opportunità rimuovendo tutti gli ostacoli che si frappongono alla piena partecipazione politica delle donne.
4. Il Partito Socialista promuove la trasparenza ed il ricambio nelle cariche politiche ed istituzionali. Le candidature e gli incarichi sono regolati dalle norme statutarie che fissano limiti al cumulo ed al rinnovo dei mandati.
5. Negli incarichi direttivi del Partito e nelle candidature nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai 2/3. Gli organi eletti in violazione del presente comma non sono legittimi sino ad avvenuta integrazione della rappresentanza inferiore ad 1/3.

6. Il Partito assicura un sistema informativo basato sulle tecnologie telematiche adeguato a favorire il dibattito interno ed a far circolare rapidamente tutte le informazioni necessarie a tale scopo. Il sistema informativo dovrà consentire agli elettori ed agli iscritti, tramite l'accesso alla rete internet, di essere informati, di partecipare al dibattito interno e di fare proposte. Il Partito rende liberamente accessibili per questa via tutte le informazioni sulla sua vita interna, ivi compreso il bilancio, sulle riunioni e sulle deliberazioni degli organi dirigenti. I dirigenti e gli eletti del Partito sono tenuti a rendere pubbliche le proprie attività attraverso il sistema informativo.

7. Nel rispetto dei diritti e dei doveri previsti dallo Statuto, la vita associativa degli iscritti è regolata dal principio della partecipazione e dell'impegno comune nell'osservanza delle decisioni assunte dalla maggioranza con il riconoscimento dei diritti delle minoranze.

8. Ogni iscritto ha diritto di voto nell'organo di appartenenza. In ogni istanza del Partito il voto è palese, salvo per le deliberazioni riguardanti le nomine di persone, che al contrario devono avvenire a scrutinio segreto, salvo che il voto palese non sia accettato dall'90% dei presenti. Nel caso di elezioni a funzioni monocratiche, se nessun candidato raggiunge la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti o da chi segue in caso di ritiro di uno dei primi due. Per gli organi collegiali la rappresentanza è proporzionale ed il criterio di voto è dei due terzi.

Articolo 3 – L'iscrizione al Partito

1. Possono iscriversi al Partito, purché abbiano compiuto l'età di 16 anni, i cittadini italiani nonché i cittadini dell'Unione europea e di altri Paesi residenti in Italia.

2. L'iscrizione al Partito è individuale ed annuale; essa comporta l'accettazione dello Statuto nonché il versamento della quota annuale stabilita dalla Direzione nazionale.

3. Con l'iscrizione, la persona interessata accetta altresì di essere registrata nell'Anagrafe degli iscritti.

4. L'iscrizione è gestita al livello nazionale e sarà effettuata secondo le modalità che verranno stabilite con il Regolamento per il tesseramento.

5. Gli introiti delle quote del tesseramento devono essere suddivisi fra il livello nazionale e i diversi livelli territoriali, sulla base del regolamento di cui all'articolo precedente

6. L'iscrizione, ai fini dell'elettorato attivo e passivo, è perfezionata con il rilascio della tessera. La verifica dell'Anagrafe viene svolta annualmente dal Comitato Nazionale di garanzia.

7. L'iscrizione al Partito è incompatibile con l'iscrizione o adesione:

a) a movimenti che presentino liste concorrenziali a quelle del Partito in consultazioni elettorali o diano il sostegno a liste o coalizioni non sostenute dal Partito;

b) ad associazioni culturali e politiche che professino idee e prattichino politiche palesemente in contrasto con il presente Statuto. Qualora la citata incompatibilità si dovesse verificare in costanza di iscrizione al Partito, il Comitato di Garanzia competente per territorio delibererà l'esclusione della persona per cui è stata dichiarata la incompatibilità

Articolo 4 – Diritti e doveri degli iscritti

1. Ogni persona iscritta al Partito ha il diritto di:

a) essere compiutamente informata così da garantirne l'effettiva partecipazione alla vita interna del partito così come alla elaborazione delle sue linee politiche e programmatiche;

b) partecipare all'elaborazione della linea politica e programmatica del Partito;

- c) esprimere e sostenere in ogni sede, di Partito o pubblica, le proprie posizioni ideali, religiose culturali e politiche, anche difformi da quelle sostenute dalla maggioranza determinatasi nel Partito;
- d) esigere la regolare convocazione ed essere messa in condizione di partecipare ad assemblee di base ed alle riunioni degli organismi di cui fa parte;
- e) promuovere referendum su temi di rilevanza nazionale, regionale e locale;
- f) partecipare all'elezione degli organi dirigenti del Partito ed avanzare la propria candidatura per gli organismi dirigenti ai diversi livelli;
- g) motivare le ragioni della decisione nel caso di dimissioni dal Partito in una riunione convocata su sua richiesta;
- h) in caso di inadempienze degli organi dirigenti dell'organizzazione di appartenenza, chiedere ai livelli superiori di intervenire perché i propri diritti di partecipazione siano effettivamente esercitabili;
- i) presentare ricorso agli organismi di garanzia e riceverne tempestiva risposta su inadempienze degli organi e su qualunque decisione presa nei propri confronti.

2. Ogni persona iscritta al Partito ha il dovere di:

- a) rispettare le regole dello Statuto;
- b) concorrere con il proprio impegno all'azione politica del Partito;
- c) pagare regolarmente la quota di iscrizione e secondo le regole fissate dal Regolamento finanziario contribuendo al sostegno finanziario del Partito.
- d) sostenere nei collegi le liste e i candidati che abbiano avuto il consenso del Partito.
- e) osservare una condotta ispirata alla trasparenza e correttezza nell'esercizio delle attività politiche e delle mansioni pubbliche ricoperte.

3. In caso di violazione dei doveri statutari da parte dell'iscritto, l'organo di garanzia competente adotta sanzioni proporzionali alla violazione. Qualora il suddetto organo di garanzia dovesse rimanere inerte, le sanzioni, in presenza di reiterate violazioni dello Statuto da parte dell'iscritto o di un organo del Partito, sono adottate dal Comitato di Garanzia del livello superiore.

4. Le sanzioni, le modalità di appello e di intervento del Comitato di Garanzia del livello superiore, l'eventuale riammissione dell'iscritto nei casi di esclusione sono stabilite dal Regolamento disciplinare approvato dal Comitato Nazionale di Garanzia che provvede alla contestazione e al contraddittorio con l'interessato.

5. Costituiscono sempre motivo di cessazione dell'iscrizione: a) il mancato versamento del contributo al Partito da parte degli eletti e rappresentanti del Partito in funzioni pubbliche; la cui entità sarà stabilita in apposito regolamento approvato dalla Direzione Nazionale b) la violazione dei principi fondamentali dello Statuto.

6. Ad ogni livello gli organi collegiali possono essere convocati anche da un minimo di un quinto dei componenti l'organo stesso. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe o voto per corrispondenza. Il voto è strettamente personale.

Articolo 5 – Adesione al Partito da parte di soggetti collettivi

1. Il partito si avvale della collaborazione attiva di cittadini e di gruppi che aderiscano in varie forme alle sue iniziative. Essi godranno pertanto di tutti i diritti di informazione e di partecipazione che non attengano alla formazione degli organi e, in generale, alla vita interna del partito.

2. Possono aderire al Partito associazioni, movimenti che perseguano proprie finalità politiche, culturali, professionali, di lavoro o di impegno sociale che risultino in sintonia con gli obiettivi del partito. L'adesione dei richiamati soggetti collettivi non determina l'iscrizione al Partito dei loro associati.

Articolo 6 – Organizzazione all'estero del Partito

1. Il Partito Socialista, per garantire la partecipazione politica agli italiani residenti all'estero, organizza le proprie strutture anche in altri Paesi.
2. Le forme e le modalità di organizzazione del Partito Socialista all'estero sono stabilite dallo Statuto della circoscrizione estero che sarà approvato dalla relativa assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

CAPO II

Formazione dell'indirizzo politico ed organi dirigenti nazionali

Articolo 7 - I Congressi

1. Nel Congresso nazionale si esprime e si forma al massimo livello la democrazia delegata e federativa del Partito. Il Congresso:
 - a. definisce la piattaforma politica e programmatica del Partito;
 - b. approva lo Statuto del Partito con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto;
 - c. elegge, con la maggioranza dei voti validamente espressi dai delegati presenti, il Segretario*(**da coordinare con testo definitivo art 8**) la metà del Consiglio nazionale, il Comitato di Garanzia, il Tesoriere.
2. Il Congresso nazionale è composto da delegati democraticamente eletti in rappresentanza degli iscritti e degli elettori sulla base delle decisioni del regolamento congressuale.
3. Il Congresso può svolgersi o su mozioni politiche concorrenti tra loro o su un testo base che può presentare su più punti tesi alternative, con la possibilità di scelte distinte su ogni punto in discussione. La relativa decisione è di competenza del Consiglio nazionale.
4. Nel caso in cui il Congresso venga svolto su base di mozioni concorrenti, i delegati al Congresso nazionale sono eletti sulla base dei risultati ottenuti da ciascuna mozione presentata, con sistema proporzionale. Con lo stesso metodo si eleggono gli organismi politici.
5. Nel caso in cui il Congresso venga svolto su tesi, il Consiglio Nazionale determina i criteri per la elezione di delegati e degli organismi politici, tenendo conto del rilievo specifico dei singoli punti in discussione e della rappresentanza delle minoranze.
6. Il Congresso si svolge, in via ordinaria, ogni due anni ed è convocato dal Consiglio Nazionale che, nella stessa seduta, acquisisce gli elenchi degli iscritti accompagnati da una relazione sullo stato dell'Anagrafe da parte del Comitato Nazionale di Garanzia. Nella stessa data vengono bloccate le iscrizioni che danno diritto di voto al Congresso
7. Il Consiglio Nazionale approva il regolamento congressuale che, oltre all'ordine del giorno, stabilisce le norme per l'elezione dei delegati e per lo svolgimento del Congresso;

Proposta A

Articolo 8 – Il Consiglio nazionale

Il Consiglio Nazionale è composto da 300 membri, di cui la metà eletti dal Congresso nazionale e i restanti eletti dai Congressi regionali in proporzione alle quote congressuali riconosciute agli stessi

Il Consiglio Nazionale elegge nella prima seduta il/la Presidente del Consiglio Nazionale del Partito e il/la Tesoriere.

Il Consiglio nazionale:

- a) indirizza la politica nazionale del Partito nell'ambito della linea indicata dal Congresso e, di regola, conclude le proprie riunioni con l'approvazione di documenti politici.
- b) elegge la Direzione Nazionale;
- c) elegge la segreteria su proposta del Segretario
- d) approva i bilanci del partito.

Il Consiglio Nazionale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio Nazionale del Partito. La convocazione può essere richiesta dal Segretario, o da almeno un quinto dei suoi componenti.

Proposta B

Articolo 8 – Il Consiglio nazionale

Il Consiglio Nazionale è composto da 300 membri, di cui la metà eletti dal Congresso nazionale e i restanti eletti dai Congressi regionali in proporzione alle quote congressuali riconosciute agli stessi

Il Consiglio Nazionale elegge nella prima seduta il/la Segretario, il/la Presidente del Partito e il/la Tesoriere.

Il Consiglio nazionale:

- a) indirizza la politica nazionale del Partito nell'ambito della linea indicata dal Congresso e, di regola, conclude le proprie riunioni con l'approvazione di documenti politici.
- b) elegge la Direzione Nazionale;
- c) elegge la segreteria su proposta del Segretario
- d) approva i bilanci del partito.

Il Consiglio Nazionale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio Nazionale del Partito. La convocazione può essere richiesta dal Segretario, o da almeno un quinto dei suoi componenti

Articolo 9 – La Direzione nazionale

1. La Direzione nazionale è composta dagli eletti dal Consiglio Nazionale e dai Segretari Regionali. Determina le azioni politiche del Partito dando attuazione al programma ed alle altre decisioni assunte dal Congresso e dal Consiglio nazionale. Essa si articola in Commissioni o Dipartimenti di lavoro.

2. La Direzione Nazionale, approva entro i termini stabiliti dallo Statuto, i Regolamenti e nomina i Revisori dei Conti.

3. La Direzione Nazionale è convocata e presieduta dal Presidente; essa è altresì convocata su richiesta del Segretario o di almeno un quinto dei suoi componenti.

Articolo 10 - Il Segretario politico nazionale

1. Il Segretario guida il Partito e ne esprime e rappresenta l'indirizzo politico sulla base del programma e delle altre decisioni assunte dai competenti organi. Il Segretario ha la titolarità del simbolo e lo utilizza nel rispetto delle decisioni democraticamente assunte dagli organi del partito a tutti i livelli.

2. In caso di impedimento o di dimissioni del Segretario politico, il Consiglio Nazionale convoca entro trenta giorni il Congresso nazionale che dovrà celebrare entro due mesi.

Articolo 11 - La Segreteria politica

1. Il Segretario politico è coadiuvato da una Segreteria, con funzioni esecutive, i cui componenti sono proposti dal Segretario ed eletti, in un unico scrutinio, dal Consiglio Nazionale. Nell'ambito della Segreteria, il Segretario può proporre uno o più Vicesegretari che svolgono funzioni delegate.

2. Il Segretario può proporre, motivandola, la sostituzione o l'integrazione di uno o più componenti la Segreteria. In entrambi i casi si procede con le modalità già stabilite al comma precedente.

Proposta A

Articolo 12 – Il Presidente del Consiglio Nazionale del Partito

Il Presidente del Consiglio Nazionale del Partito ha funzioni di rappresentanza e di garanzia delle decisioni assunte dal Congresso. Egli convoca e presiede il Consiglio Nazionale.

Proposta B

Articolo 12 – Il Presidente del Partito

Il Presidente del Partito ha funzioni di rappresentanza e di garanzia delle decisioni assunte dal Congresso. Egli convoca e presiede la Direzione e il Consiglio Nazionale.

CAPO III

L'organizzazione del Partito a livello regionale e subregionale

Articolo 13 - Autonomia statutaria

1. Le strutture regionali e delle province di Trento e di Bolzano sono dotate di autonomia organizzativa nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto nazionale. Le Federazioni regionali e delle province di Trento e Bolzano approvano nei rispettivi Congressi un proprio Statuto che, nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto nazionale, disciplina l'attività del Partito nel loro ambito territoriale.

2. I citati Statuti sono approvati e modificati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei delegati. Essi entrano in vigore entro trenta giorni dalla loro approvazione, a meno che entro tale termine il Comitato Nazionale di Garanzia, il quale ha il compito di verificarne la conformità con i principi fondamentali dello Statuto nazionale, non rinvi lo Statuto con le relative osservazioni al Congresso regionale che lo ha approvato affinché provveda a modificarlo.

Articolo 14 - Principi inderogabili per gli Statuti

1. Gli Statuti delle Federazioni regionali e delle Province di Trento e Bolzano, nell'ambito dei principi contenuti nel presente Statuto, disciplinano la organizzazione e l'articolazione del partito nei rispettivi territori nonché le modalità di formazione e le competenze degli organismi dirigenti regionali e locali.
2. Le disposizioni sulla democrazia interna, sui diritti ed i doveri degli iscritti, sulla non candidabilità e sulle incompatibilità, nonché quelle sui gruppi parlamentari e consiliari, sui loro doveri anche in rapporto alla contribuzione finanziaria, costituiscono principi inderogabili del presente Statuto.
3. Gli Statuti dovranno garantire, oltre al coordinamento delle Federazioni provinciali e delle unità di base, lo scambio tra le varie esperienze, la cooperazione e la piena partecipazione dei livelli territoriali alla definizione della linea politica regionale.
4. Per ogni livello territoriale cui spetti la titolarità, nel proprio ambito, della rappresentanza politica del Partito Socialista devono essere previsti almeno i seguenti organi: Segretario, Consiglio, Tesoriere e Comitato di Garanzia.
5. Il carattere democratico degli Statuti dovrà essere altresì garantito dallo svolgimento di Congressi da svolgersi, di regola, in concomitanza con quello nazionale

Articolo 15 - Autonomia politica e finanziaria

1. A ciascuna Federazione regionale e provinciale nonché alle unità di base è riconosciuta autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria in tutte le materie che il presente Statuto e quello che verrà approvato in sede regionale non riserva alla potestà di altri organi comprese le alleanze politiche ed elettorali a livello regionale, provinciale e comunale.
2. Gli organi nazionali intervengono negli ambiti riservati ai livelli regionali, delle province di Trento e Bolzano e locali soltanto e se nella misura in cui gli effetti della loro azione possono pregiudicare le linee fondamentali del Partito. In tali casi la Direzione nazionale può annullare le deliberazioni con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi componenti entro quindici giorni dalla loro adozione.

Articolo 16 - Poteri sostitutivi

1. Nel caso di ripetute violazioni statutarie o di rilevanti e ripetute omissioni, in caso di necessità o di grave danno al Partito, la Segreteria nazionale con maggioranza dei 2/3, sentito il parere della Commissione Nazionale di Garanzia, può sciogliere gli organismi politici delle istanze inferiori, affidandone temporaneamente la gestione ad un commissario, che ha il compito di garantire la continuità politica e l'amministrazione ordinaria. I successivi congressi straordinari sono convocati dal commissario, entro sei mesi dallo scioglimento.
2. Il commissario risponde del proprio operato alla Segreteria del partito ed è l'unico titolato ad utilizzare il nome, il simbolo e le risorse del partito.
3. La Segreteria nazionale può altresì nominare un organo collegiale con funzioni commissariali.

Articolo 17 - Le unità di base

1. Le unità di base sono la forma primaria di organizzazione del Partito.
2. In base alle disposizioni dettate dagli Statuti regionali, le unità di base possono essere costituite da Sezioni o da altre forme organizzative legate al territorio, alla sede di lavoro o di studio, ad altri interessi meritevoli di attenzione politica da parte del partito.
3. Nelle unità di base gli iscritti esercitano la loro partecipazione democratica secondo i principi stabiliti nel presente Statuto e negli statuti regionali.

CAPO IV.

Incarichi politici, candidature e strumenti per la partecipazione

Articolo 18 - Le candidature

1. Le candidature elettive e ad incarichi sono deliberate dall'istanza di Partito di pari livello sentite le istanze competenti del territorio. Le candidature nelle singole circoscrizioni elettorali per il Parlamento italiano ed europeo sono deliberate dalla Direzione nazionale del Partito su proposta della competente Direzione regionale.
2. I candidati dovranno dichiarare eventuali procedimenti giudiziari a loro carico.

Articolo 19 - I Gruppi Parlamentari e Consiliari.

1. I Gruppi Parlamentari e Consiliari del Partito Socialista hanno piena autonomia per la loro gestione nell'ordinaria attività istituzionale.
2. Per le decisioni inerenti scelte politiche di rilievo attuano le deliberazioni dell'organo politico corrispondente.

Proposta A

Articolo 20 – Incompatibilità e limiti di mandato

La carica di Segretario Nazionale è incompatibile con quella di componente del Governo. Le cariche di Segretario regionale, provinciale e comunale sono incompatibili rispettivamente con quelle di componenti della Giunta regionale, provinciale e comunale. Gli incarichi di Segretario regionale e provinciale e quelli elettivi, salvo nei comuni inferiori a 15.000 abitanti, non possono essere svolti per più di tre mandati consecutivi, con decorrenza dalla approvazione del presente statuto.

Proposta B

Articolo 20 – Incompatibilità e limiti di mandato

1. Le cariche di Presidente e Segretario nazionale sono incompatibili con quella di componente del Governo; le analoghe cariche a livello regionale sono incompatibili con quella di Consigliere o Assessore regionale nonché di parlamentare nazionale o europeo; le analoghe cariche a livello provinciale sono incompatibili con quella di Assessore provinciale, assessore della città capoluogo, nonché di consigliere regionale o di parlamentare nazionale o europeo.
2. I casi di incompatibilità debbono essere sciolti entro trenta giorni dal loro verificarsi
3. Eventuali deroghe alle disposizioni di cui ai commi precedenti devono essere deliberate dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei due terzi dei suoi componenti, su proposta motivata della Direzione del livello territoriale corrispondente all'organo istituzionale per il quale la deroga viene richiesta.
Gli incarichi di Segretario regionale e provinciale e quelli elettivi, salvo nei comuni inferiori a 15.000 abitanti, non possono essere svolti per più di tre mandati consecutivi, con decorrenza dalla approvazione del presente statuto.

Articolo 21 - Doveri degli eletti

1. Gli eletti si impegnano a collaborare lealmente con il Partito per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi politici comuni.
2. Gli eletti hanno il dovere di contribuire al finanziamento del Partito versando alla tesoreria una quota dell'indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta. Il mancato o incompleto versamento del contributo, è causa di non candidabilità a qualsiasi carica istituzionale.
3. Gli eletti hanno il dovere di rendere conto periodicamente agli elettori e agli iscritti della loro attività attraverso il Sistema informativo.

Articolo 22 - Forum tematici

1. Le finalità dei Forum tematici sono: la libera discussione, la partecipazione alla vita pubblica, la formazione degli elettori e degli iscritti al Partito ed il coinvolgimento dei cittadini nell'elaborazione di proposte programmatiche. I Forum producono materiali utili alle decisioni e all'iniziativa politica del Partito.
2. I Forum tematici sono attivati qualora ne facciano richiesta almeno dieci iscritti e vengono sciolti se alle sue attività non abbiano attivamente partecipato, anche per via telematica, almeno cento persone nel corso dei primi sei mesi. Il forum può restare aperto fino ad un anno e può concludersi con una proposta sulla quale gli organi del Partito si esprimono nei successivi tre mesi. Un apposito regolamento potrà eventualmente disciplinare ulteriormente l'attività dei forum

Articolo 23 - Referendum interno

1. Il referendum interno può essere indetto su qualsiasi tematica relativa alla politica ed all'organizzazione del Partito. Il referendum può avere carattere consultivo o deliberativo ed il relativo svolgimento è disciplinato da un apposito Regolamento approvato dalla Direzione nazionale.
2. Qualora il referendum abbia carattere deliberativo, la decisione assunta è irreversibile, e non è soggetta ad ulteriore referendum interno per almeno due anni.
3. Il Referendum interno è indetto dal Presidente del Consiglio Nazionale del Partito qualora ne facciano richiesta il Segretario nazionale, il Consiglio o la Direzione Nazionale, cinque Federazioni Regionali ovvero il cinque per cento degli iscritti al Partito Socialista.
3. La proposta di indizione del referendum deve indicare la specifica formulazione del quesito e la natura consultiva ovvero deliberativa del referendum stesso.
4. La proposta soggetta a referendum risulta approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.
5. Le norme dello Statuto non possono essere oggetto di referendum.

CAPO V

Principi della gestione finanziaria

Articolo 24 - Il Tesoriere

1. Il Tesoriere, nel rispetto del principio di economicità della gestione ed assicurando l'equilibrio finanziario, cura l'organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del Partito ed è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria.
2. Il Tesoriere ha la rappresentanza legale del Partito per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni.
3. Il Tesoriere può essere coadiuvato da un Comitato nominato dal Consiglio Nazionale.
4. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, il Tesoriere cessa dalla carica prima del termine, il Segretario nomina un nuovo Tesoriere che rimane in carica fino alla successiva convocazione del Consiglio nazionale.
5. Il Comitato di Tesoreria è formato da massimo 3 componenti compreso il Tesoriere che lo presiede. Gli altri due componenti sono eletti dal Consiglio nazionale.
6. Il Comitato di Tesoreria coadiuva il Tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e alla allocazione delle risorse finanziarie. Il Comitato di Tesoreria, segnatamente, approva il bilancio consuntivo e quello preventivo redatti dal Tesoriere, e autorizza quest'ultimo a sottoporli alla Direzione Nazionale per l'approvazione.

Articolo 25. - Risorse finanziarie del Partito

1. Gli iscritti al Partito hanno l'obbligo di sostenere finanziariamente le attività politiche del Partito con una «quota di iscrizione».
2. Il finanziamento del Partito è costituito dalle risorse previste dalle disposizioni di legge, dalle «quote di iscrizione», dalle erogazioni liberali degli eletti e dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento.
3. Un apposito regolamento finanziario è approvato dalla Direzione nazionale per disciplinare le attività economiche e patrimoniali del Partito, i rapporti con le strutture regionali e le province autonome, la quota di iscrizione, la ripartizione dei rimborsi regionali e delle province autonome nonché il sostegno finanziario degli eletti alle attività politiche del Partito Socialista.

Articolo 26. - Autonomia patrimoniale e gestionale

1. La struttura organizzativa nazionale e tutte le articolazioni territoriali previste dallo Statuto nazionale e dagli Statuti regionali e delle province autonome hanno una propria autonomia patrimoniale. Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei rapporti giuridici da essa posti in essere e non è responsabile per gli atti compiuti dalle altre articolazioni

Articolo 27. Bilancio

1. Annualmente il Tesoriere provvede alla redazione del bilancio consuntivo del Partito, composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico, corredato da una relazione sulla gestione. Nella redazione di tali documenti si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dal Codice civile per il bilancio e la relazione sulla gestione della società per azioni. Il bilancio consuntivo è approvato dalla Direzione nazionale entro il 31 maggio.
2. Entro il 30 settembre di ogni anno il Tesoriere sottopone al Comitato di Tesoreria il bilancio preventivo per l'anno successivo. Tale bilancio preventivo è sottoposto all'approvazione della Direzione nazionale entro il successivo 30 novembre.
3. I bilanci vengono pubblicati sul sito del Partito, entro venti giorni dalla loro approvazione da parte della Direzione Nazionale.

Articolo 28. Revisori dei Conti

1. Il bilancio deve essere certificato da un collegio composto da tre revisori dei conti iscritti nell'albo professionale da almeno cinque anni e nominati in conformità alle disposizioni che regolano il contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici.
2. I componenti il collegio hanno accesso, anche disgiuntamente, su delega del collegio stesso, ai libri ed alle scritture contabili nonché ai correlativi documenti amministrativo-contabili.
3. L'incarico di componente il Collegio dei revisori è incompatibile con le cariche di Partito. Nel caso di decesso, dimissioni o revoca dell'incarico, la Direzione Nazionale provvederà alla sostituzione.

CAPO VI

Organi di garanzia e norme finali

Articolo 29. Comitati di garanzia

1. Le funzioni di garanzia relative alla corretta applicazione dello Statuto e dei Regolamenti nonché ai rapporti interni al Partito Socialista sono svolte dal Comitato nazionale di garanzia nonché da analoghi organismi di garanzia eletti nelle singole regioni e in tutte le province.
2. I componenti dei Comitati di Garanzia ai diversi livelli sono scelti fra gli iscritti del Partito Socialista di riconosciuta competenza ed indipendenza.
3. L'incarico di componente di uno dei Comitati di Garanzia è incompatibile con l'appartenenza a qualunque altro organo del Partito. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti i Comitati di Garanzia è fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica interna al Partito.
4. Ciascun Comitato di Garanzia elegge al suo interno un Presidente ed un Segretario che può essere riconfermato una sola volta.
5. Con apposito Regolamento proposto dal Comitato Nazionale di Garanzia e approvato dal Consiglio Nazionale sono stabilite le sanzioni che derivano dalla violazione delle norme del presente Statuto e dei regolamenti interni. Detto Regolamento disciplina altresì le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute dei Comitati ai diversi livelli, di assunzione delle decisioni nonché di pubblicità delle stesse.

Articolo 30. Ricorsi

1. I Comitati di Garanzia vigilano sulla corretta applicazione del presente Statuto e delle disposizioni emanate sulla base dello stesso, nonché sul loro rispetto da parte degli iscritti e degli organi del Partito.
2. Ciascun iscritto può presentare ricorso al Comitato di Garanzia competente, in ordine al mancato rispetto del presente Statuto e delle altre disposizioni di cui al comma 1.
3. Con il Regolamento di cui all'articolo precedente sono disciplinate le modalità di presentazione dei ricorsi nonché i casi di inammissibilità degli stessi.
4. I Comitati di Garanzia a livello regionale e provinciale hanno competenza per quanto attiene a tutte le questioni inerenti l'elezione ed il corretto funzionamento degli organi dei rispettivi livelli territoriali nonché di quelli locali.
5. Nel caso in cui una questione sottoposta all'esame di un Comitato regionale o provinciale attenga a questioni aventi rilievo nazionale ovvero all'interpretazione di disposizioni per le quali è necessario garantire un'applicazione uniforme a livello nazionale, i medesimi organismi di garanzia o le parti interessate possono decidere di sottoporre la questione al

Comitato Nazionale, che si pronuncia in forma vincolante per tutti i Comitati di garanzia ai diversi livelli.

6. Avverso alle decisioni dei Comitati di Garanzia è consentito ricorso ai Comitati di livello superiore.

Articolo 31. Revisioni dello Statuto e dei Regolamenti

Le modifiche allo Statuto nazionale sono di competenza del Congresso nazionale.

Norme transitorie.

A) Le assemblee congressuali regionali e quelle delle province di Trento e Bolzano devono approvare i rispettivi Statuti entro il 31 giugno 2009. Nelle more della suddetta approvazione le Federazioni territoriali applicano integralmente lo Statuto nazionale del Partito.